

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

citata sono stati stabiliti. Potremo noi essere indifferenti a queste ripetute violazioni di legge? Debbo io attribuirle al ministro od ai dipendenti suoi? Potrei credere che l'onorevole ministro non siasi occupato di simili cose? Queste interessano altamente le provincie italiane, le quali vogliono essere trattate tutte con eguale misura, perchè non si suscitino il sospetto che ci sieno i figli prediletti della stessa madre. Abbiamo esempi che una madre possa innamorarsi del figlio brutto, gobbo e zoppo, ma la madre ministeriale non deve avere di queste predilezioni, bisogna che amministri con giustizia, applicando le leggi rigorosamente e secondo le norme che sono nella legge stessa fermate. Così soltanto si allontana dall'animo delle popolazioni il sospetto che alcuna volta si ubbidisca all'attrattiva delle simpatie, e s'impedisce che in mezzo ad esse nasca e si sviluppi un sentimento poco benevolo verso il potere esecutivo.

Io quindi desidero che l'onorevole ministro mi dica se nella erezione ed ordinamento degli istituti tecnici si sono seguite le norme sancite dalla legge Casati, e se queste sono state applicate all'istituto tecnico della mia provincia, e nella negativa, se vuole avere la cortesia di correggerlo, e riformare la tabella nel fine che la legge sia una verità ed uguale per tutte le provincie.

Dalla cortesia dell'onorevole ministro io mi attendo una risposta esplicita, formale, netta, come suol dare a tutti coloro che hanno la fortuna di rivolgergli una modesta interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare.

PASQUALI. Sopra un sistema d'amministrazione, in ordine agl'impiegati dipendenti dal Ministero d'agricoltura e commercio, io desidero d'intrattenere per un istante brevissimo la Camera, e provocare una qualche dichiarazione dall'onorevole ministro.

Quando taluno degli impiegati manca al debito suo, sicchè l'amministrazione senta la necessità di prendere contro di esso qualche misura disciplinare, conscia della convenienza di rendere esemplare la pena che essa infligge, o per dare il carattere di esemplarità alla pena stessa, notifica l'inflitta condanna amministrativa a tutti gli impiegati di quella determinata amministrazione, cui appartiene l'impiegato medesimo.

E io credo che volendo rispondere a questo concetto di esemplarità, bene si adopera, così facendo, purchè sempre sia giusta la pena che viene inflitta.

Ma avviene talvolta che, oltre alla pena amministrativa, il Ministero creda suo dovere di andare più oltre, sospettando che nel fatto dell'impiegato vi sia qualche cosa che arieggi a violazione di legge,

e per tale ragione lo deferisca al potere giudiziario.

Ottima cosa anche questa, e che vale a tutelare l'amministrazione, tanto più quando il fatto possa avere la conseguenza d'intaccare il patrimonio dei contribuenti, o di arrecare in altri termini un danno all'amministrazione finanziaria. Ma quando si sono verificati casi siffatti, il Ministero d'agricoltura e commercio ha pure adottato il sistema di far conoscere a tutti gl'impiegati di quella speciale amministrazione anche questa denuncia contro il funzionario che fu reputato colpevole.

Fin qui ancora niuna critica. Ma se accade che l'impiegato venga assoluto, o, meglio ancora, se accade che prima che si pronunci giudizio pubblico intorno al fatto denunciato, e si sia nel puro periodo d'istruttoria, siasi cioè nel periodo nel quale deve intervenire o la Camera di consiglio, o la sezione d'accusa, ebbene se viene pronunciato ordinanza o sentenza di non essere luogo a procedere, non sarebbe egli il caso che a quegli altri cui si notificò la sospettata colpa, la sospettata violazione della legge, venisse anche data notizia della sentenza della sezione d'accusa, dell'ordinanza della Camera di consiglio favorevole al funzionario denunciato? Pare che a fil di logica questo dovrebbe farsi: imperciocchè se si reputa opportuno di fare nota, per circolare, la denuncia al magistrato, questo avviene perchè l'amministrazione stessa riconosce che il fatto della denuncia non è di sua natura pubblico, ed essa lo rende tale perchè abbia questo carattere d'esemplarità. Ma nella stessa maniera che non riesce pubblica la denuncia, non ha neanche carattere di pubblicità, se non ne viene data notizia, la sentenza e l'ordinanza che abbia pronunciato non essere luogo a procedimento.

Se un'accusa pertanto vi fu, se una denuncia del grave sospetto venne fatta, la logica e la lealtà vogliono si dica ancora che il sospettato fu assoluto, che a riguardo di costui fu detto, ad esempio, che tutto concorrevva a dimostrare la innocenza di lui.

Io comprendo che altro è la colpa che porta con sé la conseguenza d'un giudizio pubblico e la condanna, altro è la colpa amministrativa per la quale reputasi incompatibile il mantenimento in ufficio di quel determinato impiegato, e che pur quando il potere giudiziario abbia detto che non si può fare luogo a procedimento, possa l'amministrazione allontanare dall'impiego quel funzionario che amministrativamente mancò.

Non invoco pertanto per quegli impiegati che trovansi in questa condizione una nuova circolare, la quale ristabilisca completamente la riputazione